

**Tar Lombardia**  
**Sentenza n. 1617**  
**Pubblicata il 26 agosto 2020**

[omissis]

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

I) Il ricorrente ha presentato istanza alla Questura di x volta ad ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato dalla Questura di x in data 8 luglio 2014 e scaduto il 13 aprile 2016, allegando l'avvio di una propria attività di commercio ambulante. Con decreto prot. n. (...) x. - ID. (...) del 12 maggio 2017 il Questore ha rigettato la richiesta, avendo rilevato redditi insufficienti al sostentamento e la falsità della dichiarazione di ospitalità da parte di altra cittadina straniera. L'interessato ha impugnato il predetto provvedimento chiedendone l'annullamento, previa tutela cautelare. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di x, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Con ordinanza n. 1615 del 6 dicembre 2017 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, alla luce della documentazione depositata in giudizio "che pare attestare la disponibilità di un reddito superiore a quanto considerato con il provvedimento impugnato e di una sistemazione abitativa". In esito al riesame con provvedimento prot. n. (...) del 21 giugno 2019 l'Amministrazione ha confermato il rigetto, ritenendo non attendibile la documentazione presentata. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 agosto 2019 il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa tutela cautelare. Con ordinanza n. 1061 del 12 settembre 2019 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare. Indi la causa è stata trattenuta in decisione, per essere decisa nel merito, alla camera di consiglio del 15 luglio 2020 tenutasi con le modalità previste dall'art. 84 del D.L. n. 18 del 2020 mediante collegamenti da remoto. II) Sia con il ricorso introduttivo sia con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, il difetto di istruttoria e di motivazione di cui sarebbero affetti i provvedimenti impugnati. Non si può prescindere, ai fini della decisione, da un esame degli elementi di fatto considerati dalla Questura nei procedimenti condotti e di quelli emersi nel corso del giudizio. Dunque, con il provvedimento di diniego datato 12 maggio 2017, impugnato con il ricorso introduttivo, l'Amministrazione ha rilevato l'insufficienza del reddito del 2015 nonché la non disponibilità di una sistemazione abitativa. Il ricorrente ha depositato in giudizio la dichiarazione dei redditi riferiti al 2015 attestante un reddito superiore alla soglia minima prevista dalla legge, il pagamento rateizzato dei contributi a seguito di esito positivo dell'istanza di rateizzazione presentata ad Equitalia nonché la dichiarazione di ospitalità in Parabiago avente data antecedente a quella della comunicazione di preavviso di rigetto, mai ricevuta perché inviata ad indirizzo diverso da quello ove dimora il ricorrente. A seguito dell'ordinanza cautelare n. 1615/2017, l'Amministrazione ha motivato la conferma del diniego sulla base delle seguenti circostanze di fatto: la Compagnia della Guardia di Finanza di x (delegata dalla Questura di x per gli accertamenti del caso), avrebbe effettuato sopralluoghi presso il ritenuto domicilio fiscale e luogo di esercizio dell'impresa del ricorrente, ovvero a -OMISSIS-, che avrebbero avuto esito negativo, non avendo individuato sul posto nessun magazzino né la presenza del ricorrente. Inoltre, a detta dell'Amministrazione, presso il Casellario degli Attivi INPS dall'anno 2007 ad oggi, non risulterebbero ancora versati i contributi relativi all'attività lavorativa svolta. Sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio, e come già rilevato in sede cautelare con l'ordinanza n. 1061/2019, l'attività svolta dal ricorrente (vendita ambulante al dettaglio di stoffe e tessuti) risulta avere come riferimento l'attuale abitazione dello stesso, situata in -OMISSIS-, non essendo più effettiva la residenza nel Comune di -OMISSIS-, sebbene ancora formalmente sussistente in ragione dell'impossibilità di aggiornamento della stessa in seguito alla scadenza del permesso di soggiorno. Inoltre risultano effettuati pagamenti a titolo di poste contributive, come liquidate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di richiesta di rateizzazione. Infine le dichiarazioni dei redditi degli anni 2016, 2017 e 2018, prodotti in sede di procedimento di riesame unitamente al prospetto costi-ricavi di esercizio per l'anno 2018, attestano un reddito superiore alla soglia minima e dunque sufficiente al sostentamento. Tali elementi di fatto non sono stati considerati dall'Amministrazione, con

l'ineluttabile conseguenza di essere pervenuta ad un giudizio e ad un esito provvedimentoale non coerenti con i presupposti fattuali a disposizione. Il corredo documentale fornito dal ricorrente, sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia in questa sede, smentisce quindi le conclusioni cui è pervenuta la Questura in termini di assenza dei requisiti di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998.

I provvedimenti impugnati risultano quindi essere stati assunti sulla base di una istruttoria superficiale e carente, che non ha considerato con attenzione l'insieme degli elementi di fatto a disposizione. Per le ragioni che precedono vanno accolti il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto va disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. Condanna le Amministrazione resistenti al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>